

CXCIX.

TORNATA DEL 19 APRILE 1865

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CADORNA.

Sommario — *Sunto di petizioni — Congedi — Messaggio del Guardasigilli partecipante la nomina a Regi commissario del Commendatore De Falco per sostenere la discussione della legge sull'estensione del Codice penale alla Toscana — Appello nominale — Relazione sui titoli del Senatore Pellegrino Canestri — Presentazione di un progetto di legge — Discussione del progetto di legge per disposizioni relative ai compromessi politici militari circa le interruzioni di servizio per causa politica — Dichiarazione del Ministro della Guerra sugli articoli 1 e 2 — Approvazione di questi e degli articoli 3, 4 e 5 — Dichiarazione dello stesso Ministro all'articolo 6 — Approvazione di esso e del 7 ed ultimo — Approvazione del progetto di legge per la facoltà al Governo di estendere a tutto il Regno la legge consolare 15 agosto 1858 con alcune modificazioni — Squittinio segreto sulle due leggi annullato per mancanza del numero legale.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

È presente il Ministro della Guerra, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio ed il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale viene approvato.

Legge pure il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3747. — La Giunta Municipale di Osimo (provincia delle Marche) domanda che nella concessione alla città di Ancona della derivazione d'acqua di cui nel relativo progetto di legge, si stabilisca che si debba preventivamente procedere ad una nuova perizia. »

« 3748. — Il Consiglio Comunale del Municipio di Pellegrino, porge al Senato motivate istanze acciò nell'aggregazione dello stesso Municipio a quello di Firenze, in forza della legge per l'ampliamento del territorio di quest'ultima città, vengano mantenute le condizioni alle quali era allegata tale aggregazione colle deliberazioni del 21 gennaio e 4 febbraio ultimo unite per copia alla presente petizione. »

« 3749. — Giuseppe Tortora, usciere in Torino, domanda che nel progetto di legge relativo a disposizioni sui sequestri e sulle cessioni degli stipendi e delle pensioni vengano introdotte modificazioni mercè cui siano salvati i diritti da lui precedentemente acquistati. »

Dà pure lettura delle domande dei signori Senatori Giovanola, Gamba, Nazzari e Di Galliera, per un congedo che è loro dal Senato accordato.

Presidente. Il signor Ministro Guardasigilli scrive al Presidente del Senato il seguente dispaccio :

« Torino, 18 aprile 1865.

« Il sottoscritto ha l'onore di partecipare all'E. S. che con Decreto in data d'ieri S. M. ha nominato il commendatore De Falco, avv. generale presso la Corte di Cassazione di Napoli, a Regio Commissario per sostenere la discussione che avrà luogo nel Senato del Regno sul progetto di legge per l'estensione alla Toscana del Codice penale vigente nelle altre parti dello Stato.

Il Ministro
VACCA. »

Si procede ora all'appello nominale.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** fa l'appello nominale da cui risultano assenti i signori Senatori:

Antonacci, Audiffredi, Balbi Senarega, Barracco, Beretta, Beana, Devilacqua, Discaretti, Bolmida, Bona, Borghesi, Camozzi, Capone, Cataldi, Caveri, Colla, Colonna Gioachino, Conelli, Corsi, Cotta, D'Afflitto, Dalla Valle, De-Gori, Della-Verdura, Doria, Fenzi, Flingeri Colonna, Florio, Fontanelli, Galvagno, Gbignio, Gravina, Laconi, Lauri, Lella, Linati, Lissou, Loschiavo, Malvezzi, Mamiani, Manna, Marsili, Martinengo Giovanni, Martinengo Leopardo, Massa-Saluzzo, Melodia, Meuron, Monti, Moscuza, Natoli, Pallavicini Fabio, Pandolfina, Pareto, Pasolini, Pavese, Pernati, Piazzoni, Piria, Pizzardi, Prudente, Quarelli, Ricotti, Sant'Elia, San Marzano, San Vitale, Scarabelli, Scovazzo, Sella, Serra Orso, Simonetti, Stora, Taverna, Tommasi, Torrearsa, Vacca, Varano, Venini, Zanolini.

Presidente. Debbo prevenire il Senato che trovandosi in congedo due dei Senatori che compongono l'Ufficio Centrale incaricato dell'esame del progetto di legge per modificazioni alla cauzione per la ferrovia della Sardegna, il Presidente, usando della facoltà datagli dal Regolamento in siffatti casi, ha surrogato pel primo Ufficio, a cui apparteneva il Senatore Porro, il Senatore Montanari, e pel quarto Ufficio, il Senatore Capriolo, i quali prego di voler assumere questo incarico.

RELAZIONE SUI TITOLI DEL SENATORE PELLEGRINO CANESTRI

La parola è ora al signor Senatore Montanari per riferire sui titoli d'ammissione del signor Senatore conte Canestri.

Senatore Montanari. Ho l'onore di riferire al Senato come il conte Pellegrino Canestri, di Forlì, fosse nominato Senatore del Regno con Decreto Reale il 13 marzo 1864.

Dai documenti presentati risulta che ha l'età prescritta dallo Statuto. Paga da più di tre anni oltre lire 4,000 di tasse dirette; Quindi a norma dell'art. 33 cat. 21, il primo Ufficio, a cui furono demandati i titoli relativi, ve ne propone l'ammissione.

Presidente. Pongo ai voti le conclusioni dell'Ufficio primo per l'ammissione a Senatore del conte Pellegrino Canestri.

Chi le approva, sorga.

(Approvato.)

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge per la leva dei giovani nati nel corso dell'anno 1845. Prego il Senato a vo-

lente decretare l'urgenza trattandosi del contingente attuale, che non si potrebbe levare senza l'approvazione di questo progetto.

Presidente. Do atto al signor Ministro della Guerra della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito, e se non vi sono opposizioni, si intenderà pure decretata l'urgenza per la quale il signor Ministro ha fatto apposita istanza.

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per la facoltà al Governo di estendere a tutte le provincie del Regno la legge consolare del 15 agosto 1858 con alcune modificazioni.

(V. *Atti del Senato N. 179.*)

Do innanzi tutto lettura del progetto ministeriale.

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare ed a rendere esecutoria con Decreto Reale in tutte le provincie del Regno la legge consolare del 15 agosto 1858, N. 2984, introducendo, tanto nella legge stessa quanto nell'annessa tariffa, quelle modificazioni che si ravvisino realmente utili per la migliore applicazione di essa. »

« Art. 2. In tale circostanza è pure fatta facoltà al Governo del Re di determinare in modo stabile la posizione dei magistrati da destinarsi presso alcuni Consolati all'estero per coadiuvare e surrogare il Console nel disimpegno delle funzioni giudiziarie. »

L'Ufficio Centrale propone, in luogo di questi due articoli, un articolo unico del tenore seguente:

« Articolo unico. Il Governo del Re ha facoltà di promulgare e rendere esecutoria con Decreto Reale in tutte le provincie del Regno la legge consolare del 15 agosto 1858, N. 2984; introducendovi ad un tempo quelle modificazioni, che le nuove esigenze del servizio e le leggi di unificazione rendano necessarie. »

Domando se il Ministero accetta questa modificazione.

Ministro della Guerra. Io non potrei rispondere; si manderà pel Ministro competente.

Presidente. In attesa di ripigliare la discussione del progetto di legge di cui ho dato lettura e rimasto in sospenso per assenza del Ministro degli Esteri, darò lettura di uno degli altri progetti che sono pure all'ordine del giorno e presentati dal Ministro della Guerra.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO AI COMPROMESSI POLITICI MILITARI CIRCA L'INTERRUZIONE DEL SERVIZIO PER CAUSA POLITICA.

(V. *Atti del Senato N. 208.*)

Presidente. Leggo il progetto.

(Vedi *infra*).

È aperta la discussione generale.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro della Guerra.

Ministro della Guerra. Il vostro Ufficio Centrale nel proporvi alcune modificazioni a questo progetto di legge, ha espresso l'avviso che il Governo per mezzo del Ministro della Guerra debba fare alcune dichiarazioni per chiarire certi punti e togliere alcuni dubbi che possono sorgere sulla proposta legge; io perciò mi riservo di fare tali dichiarazioni man mano che si presenteranno gli articoli sui quali sarà necessario farle.

Presidente. Se non si domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale e si passa alla discussione particolare degli articoli.

(La discussione generale è chiusa.)

Leggo l'articolo primo.

« Art. 1. I militari che attualmente fanno parte dell'esercito o dell'armata, i quali avendo servito negli eserciti e nelle armate dei Governi provvisori istituiti in Italia negli anni 1848 e 1849 per ragioni politiche al cessare di questi non continuarono nel militare servizio, o vennero più tardi dimessi dai Governi delle restaurazioni, avranno diritto a che loro sia computato quale servizio effettivo il tempo dell'interruzione. »

Do la parola al signor Ministro della Guerra per gli schiarimenti richiesti dall'Ufficio Centrale.

Ministro della Guerra. Intorno a questo articolo io convengo perfettamente nell'opinione dell'Ufficio Centrale.

Le parole che si leggono in esso, cioè che i militari ai quali debba essere totalmente valutato il tempo d'interruzione di servizio, devono avere cessato dal servizio per ragioni politiche, escludono di loro natura quegli ufficiali i quali lo abbiano abbandonato volontariamente, mentre pur potevano continuarlo, se non nelle armate dei Governi provvisori in cui si trovavano, nell'armata sarda nella quale molte di queste stesse armate dei Governi provvisori sono state fuse.

Il Governo nello ammettere questa redazione alquanto diversa dal progetto primitivo presentato alla Camera dei Deputati, non ha creduto di poter allargare il beneficio fino a questo punto, di comprendere individui che abbandonarono volontariamente il servizio, mentre avrebbero potuto continuarlo.

La sola ragione per cui si è cambiato la redazione di questo articolo si è per escludere la necessità di mettere avanti atti o sentenze di licenziamento definitivo, perocchè per avere questo diritto non è necessaria una sentenza del Governo ristoratore, e neppure un licenziamento personale.

Presidente. Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti l'articolo primo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Per l'applicazione del precedente articolo essi dovranno:

» 1. Se ufficiali, presentare una nomina regolare, ed in difetto certificati i quali attestino dei gradi da loro coperti; se individui di bassa-forza, provare di avere appartenuto a quegli eserciti od a quelle armate per ar-

ruolamento, ed in difetto esibire certificati i quali facciano fede del servizio prestato;

» I certificati di cui nell'alienea precedente dovranno essere rilasciati per comprovare il grado di ufficiale, da quegli ufficiali generali o rispettivi comandanti di corpo, degli eserciti o armate in discorso, che ora sono in servizio nell'esercito o nell'armata; per comprovare il servizio degli individui di bassa-forza, dagli ufficiali generali o comandanti di corpo predetti, oppure dai rispettivi comandanti di battaglione, compagnia, squadrone, batteria, comandanti od ufficiali incaricati del dettaglio dei legni da guerra su cui furono imbarcati, i quali siano pure in servizio nell'esercito o nell'armata italiana.

» 2. Provare di avere perdurato nel servizio in detti eserciti o marine sino al loro scioglimento;

» 3. Non avere, durante l'interruzione, volontariamente ripreso servizio sotto i ristabiliti Governi. »

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Il signor Ministro ha la parola.

Ministro della Guerra. Il Governo dovrà per la esecuzione di questa legge emanare un Decreto Reale.

In questo Decreto si stabiliranno norme per ovviare agli inconvenienti ai quali ha accennato l'Ufficio stesso, vale a dire, che mancando l'Ufficiale generale, o il Comandante di Corpo, ai quali alcuni di questi individui devono essere appartenuti, si provveda in modo che gli Ufficiali generali dei Corpi, ai quali questi presentemente appartengono, possano essi stessi fare la dichiarazione sulle testimonianze di persone, nelle quali abbiano piena fiducia.

Presidente. Se non si domanda la parola, pongo ai voti l'art. 2.

Chi approva l'art. 2, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 3. Le disposizioni della presente legge sono pure applicabili a coloro che, trovandosi nelle condizioni dei precedenti articoli 1 e 2, coprono attualmente nell'esercito o nell'armata cariche assimilate a grado militare. »

(Approvato.)

« Art. 4. Una Commissione apposita, composta di tre ufficiali generali, e di due consiglieri della Corte dei conti, nominata per Sovrano Decreto, avrà il mandato di riconoscere e determinare il diritto di detti militari all'applicazione del summentovato art. 1. »

(Approvato.)

« Art. 5. È stabilito il limite di un anno per la presentazione delle domande e dei documenti giustificativi, a cominciare dalla data del decreto di creazione della Commissione anzidetta. »

(Approvato.)

« Art. 6. Gli emigrati politici ex-ufficiali veneti dell'esercito e dell'armata, i quali non percepiscano o non abbiano ottenuto l'assegno fissato dalla legge 7 giugno 1850, saranno ammessi a riposo od a riforma, quando anche non abbiano offerti i loro servizi al Governo nella

guerra del 1859, perchè inabili per infermità o vecchiaia, o perchè impediti da forza maggiore.

» La pensione sarà loro liquidata sul grado da essi coperto a Venezia, colle norme applicate agli ufficiali contemplati dalla legge 27 novembre 1864, e nella misura voluta dalla legge 27 giugno 1850 se ufficiali dell'esercito, e da quella del 20 giugno 1851 se ufficiali dell'armata. »

(Entra in questo punto il Presidente del Consiglio.)

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Non vi è dubbio che questo articolo sarebbe stato meglio redatto se ci si fossero aggiunte le parole: *del Governo Provvisorio della Venezia*, come ha accennato il relatore dell'Ufficio Centrale.

Io ho creduto che indicando la legge del 7 giugno 1850, indicando i vari Decreti che comprendono solamente individui i quali hanno servito sotto il Governo Provvisorio, tali parole dovessero rimuovere ogni dubbio.

Nondimeno siccome ho già detto che per l'esecuzione di questa legge vi sarà un Decreto Reale, così in esso si accennerà la cosa in modo che non ci sia luogo a dubbio veruno.

Presidente. Se non si domanda la parola sull'articolo 6, lo pongo ai voti.

Chi approva questo articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 7. Agli ufficiali sanitari e ai cappellani dell'esercito e dell'armata dell'ex-regno delle Due Sicilie, retrocessi dopo la rivoluzione del 1848 dai rispettivi gradi alla posizione di *requisiti* per causa politica, sarà computato pel conseguimento della pensione di riposo il servizio prestato nella detta posizione di *requisiti*. »

(Approvato.)

Si procederà alla votazione di questo progetto di legge dopo la discussione di quello per la facoltà al Governo di estendere a tutto il Regno la legge consolare 15 agosto 1858 con alcune modificazioni.

Avendo già dato lettura di questo disegno di legge tanto nel testo ministeriale quanto in quello proposto dall'Ufficio Centrale, interrogo il Ministro se accetta la proposta modificazione.

Presidente del Consiglio, Ministro degli Affari Esteri. Il Governo accetta.

Presidente. Rileggo l'articolo unico proposto dall'Ufficio Centrale.

(V. sopra.)

È aperta la discussione generale.

Se non si domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione per passare allo squittinio segreto, trattandosi di una legge concepita in un articolo unico.

Si procede all'appello nominale per la votazione delle due leggi testè discusse.

(Il Senatore, Segretario, Aruffo fa l'appello nominale.)

Il numero legale essendo di 78, e risultando dalla votazione che il numero dei presenti è di soli 74, lo squittinio rimane annullato; il Senato non essendo in numero, debbo necessariamente sciogliere l'adunanza.

Il Senato è convocato per domani alle ore due. Alla 2 1/4 si farà l'appello nominale, e il nome degli assenti verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Anzi tutto si rinnoverà lo squittinio segreto sulle due leggi dianzi discusse, poi sarà posto in discussione il progetto di legge per l'estensione del Codice penale alla Toscana.

La seduta è sciolta (ore 3 20).